

Con l'interpello n.5/2013 al Ministero del Lavoro è stato formulato un quesito in ordine alla compatibilità della disposizione secondo cui, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. Il Ministero ha chiarito che il legislatore ha voluto assegnare alle parti sociali un'ampia possibilità di regolamentazione della tipologia contrattuale proprio in ragione delle particolarità del settore, derogando anche al principio dell'art.1 del DLgs n.167/2011, secondo il quale il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sulla base di questa particolarità si ritiene che tale principio non possa ritenersi applicabile anche nell'ambito delle attività stagionali; per le attività stagionali troveranno invece applicazione diritti di precedenza nelle nuove assunzioni come stabilito nei contratti collettivi.

**DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE: Interpello Ministero del Lavoro n. 5 del 05/02/2013**

*(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)*